REGOLAMENTO (CEE) N. 1956/83 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1983

recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 2192/82 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave e le favette (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/83 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2192/82 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1401/83 (4), stabilisce le indicazioni minime che devono figurare nella dichiarazione di consegna di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1601/83 (6), in particolare il quantitativo effettivamente consegnato dal produttore nonché la firma di quest'ultimo ; che, per motivi di semplificazione amministrativa, è opportuno disporre che, qualora un produttore effettui più consegne ad uno stesso primo acquirente, possa essere presentata un'unica dichiarazione per la totalità delle consegne in causa ;

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2192/82, gli Stati membri verificano che il prezzo indicato nel contratto concluso tra il produttore e il primo acquirente sia almeno pari al prezzo minimo ; che, ai fini della corretta gestione del regime di aiuto, occorre precisare la data di validità e il tasso di conversione da applicare per tale verifica ;

considerando che l'articolo 12 dello stesso regolamento fissa le condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2036/82 ; che l'esperienza ha dimostrato che determinate condizioni rendono difficile il riconoscimento di numerose organizzazioni che trasformano i prodotti in causa ; che occorre pertanto adeguare tali condizioni ;

considerando che la definizione dell'utilizzazione effettiva dei piselli, delle fave e delle favette è stata modificata dal regolamento (CEE) n. 1601/83 ; che è pertanto necessario adeguare le modalità d'applicazione ;

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2192/82, quando i piselli, le fave e le favette destinati ad essere incorporati in alimenti per gli animali non possono essere conservati nel perimetro di cui al paragrafo 1 di detto articolo, possono esserlo in qualsiasi altro locale rispondente a determinate condizioni ; che occorre estendere tale facoltà a tutti questi prodotti, indipendentemente dalla loro destinazione ;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del predetto regolamento, al più tardi all'entrata dei prodotti nell'impresa l'interessato ne informa per iscritto l'organismo competente dello Stato membro ; che, per motivi di semplificazione amministrativa, occorre permettere all'impresa di effettuare tale comunicazione per tutti i quantitativi consegnati in uno stesso giorno ;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3 bis, del predetto regolamento, un termine di 30 giorni è concesso ad un operatore per la comunicazione all'organismo competente dello Stato membro del quantitativo di piselli, di fave e di favette che intende sottoporre effettivamente a controllo ; che, sulla base dell'esperienza acquisita, risulta opportuno estendere tale termine a 80 giorni ;

considerando che l'articolo 30, paragrafo 3, del predetto regolamento prevede le condizioni per lo svincolo della cauzione sull'anticipo dell'aiuto ; che, per motivi di semplificazione amministrativa, occorre modificare tali condizioni e renderle conformi alle disposizioni dell'articolo 20 relativo alla trasformazione dei quantitativi sottoposti a controllo ;

considerando che l'articolo 32 del predetto regolamento prevede la procedura da seguire in caso di esportazione dei piselli, delle fave e delle favette che ottemperano alle condizioni per beneficiare dell'aiuto ; che occorre precisare tali condizioni, pur prevedendo, per motivi di controllo, la procedura da seguire in caso di esportazione di prodotti non rispondenti a tali condizioni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
(2) GU n. L 131 del 20. 5. 1983, pag. 1.
(3) GU n. L 233 del 7. 8. 1982, pag. 5.
(4) GU n. L 143 del 2. 6. 1983, pag. 13.
(5) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.
(6) GU n. L 159 del 17. 6. 1983, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2192/82 è modificato come segue :

1. All'articolo 4 è aggiunto il comma seguente :

« Tuttavia qualora, per una determinata campagna di commercializzazione, un produttore effettui più consegne ad uno stesso primo acquirente, quest'ultimo può presentare, per la totalità delle consegne, un'unica dichiarazione che indichi separatamente le varie consegne. ».

2. All'articolo 6, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente :

« 2. Per la verifica dell'osservanza del prezzo minimo da pagare al produttore, gli Stati membri utilizzano il prezzo minimo, espresso in ECU, valido il primo giorno della campagna di commercializzazione nel corso della quale il prodotto è consegnato al primo acquirente, al quale essi applicano, come tasso di conversione, il tasso rappresentativo valido nello stesso giorno. ».

3. All'articolo 12, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente :

« 1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2036/82, l'organizzazione deve :

a) comprendere almeno 50 produttori di piselli, fave e favette che dispongano di un numero di capi di bestiame sufficiente a giustificare l'utilizzazione dei quantitativi prodotti e si impegnino ad utilizzare i prodotti in causa esclusivamente per l'alimentazione di tale bestiame ;

b) trasformare un quantitativo di almeno 150 tonnellate di piselli, fave e favette all'anno ;

c) tenere una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria ;

d) sottoporsi ai controlli necessari ;

e) impegnarsi a far beneficiare i produttori dell'importo integrale dell'aiuto ricevuto. ».

4. Il testo dell'articolo 16 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 16*

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2036/82, sono considerati come effettivamente utilizzati i prodotti che, rispetto ai punti a), b), c) e d) della predetta disposizione :

a) sono stati incorporati con altri prodotti in alimenti per animali, dopo essere stati frantumati o macinati ed eventualmente torrefatti o dopo essere stati trasformati in fiocchi ;

b) — sono disponibili per la vendita dopo essere stati confezionati in imballaggi nuovi, di contenuto pari o inferiore a 12,5 kg, sempreché il loro tenore d'impurità non superi lo 0,50 % e non contengano più del 3 % di semi della stessa specie spezzati o danneggiati ;

— sono disponibili per la vendita dopo essere stati mescolati con almeno tre altre specie di semi e confezionati in imballaggi nuovi, di contenuto pari o inferiore a 25 kg, sempreché il loro tenore di materie inorganiche non superi lo 0,50 % e non contengano più del 3 % di piselli, fave o favette spezzati o danneggiati ;

c) hanno subito il processo di trasformazione previsto per la produzione di concentrati proteici ;

d) hanno subito le seguenti trasformazioni :

— asportazione della membrana ed eventualmente separazione dei cotiledoni,

— asportazione della membrana e macinazione ai fini della preparazione di farina destinata all'alimentazione umana,

— immersione in acqua e confezione, con il liquido di governo, in imballaggi chiusi ermeticamente ;

— precottura o cottura ed eventualmente macinazione ed essiccazione ai fini della preparazione di minestre o di altre preparazioni alimentari. ».

5. All'articolo 17, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente :

« 2. Inoltre, quando i prodotti non possono essere conservati nel perimetro di cui al paragrafo 1, si intende parimenti per impresa qualsiasi locale situato all'esterno della stessa, che presenti garanzie sufficienti ai fini del controllo dei prodotti conservati e sia riconosciuto preventivamente dall'organismo incaricato del controllo. ».

6. All'articolo 18, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente :

« 1. Al più tardi il giorno dell'entrata dei prodotti nell'impresa, l'interessato ne informa per iscritto l'organismo competente del controllo. ».

7. All'articolo 18, paragrafo 3 bis, la cifra « 30 » è sostituita dalla cifra « 80 ».

8. All'articolo 30, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente :

« 3. La cauzione è svincolata non appena l'autorità competente dello Stato membro abbia riconosciuto per i quantitativi indicati nella domanda il diritto all'aiuto. Quando il diritto all'aiuto non è riconosciuto per la totalità o parte dei quantitativi indicati nella domanda, la cauzione è incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali non sono state adempiute le condizioni che danno diritto all'aiuto. ».

9. Il testo dell'articolo 32 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 32*

1. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione verso i paesi terzi, per i prodotti menzionati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82 che sono stati oggetto di un certificato di cui all'articolo 7, l'esportatore deve presentare il certificato relativo ad una quantità corrispondente almeno al 98 % del peso dei prodotti, aggiustato conformemente al metodo indicato in allegato.

Il certificato, munito del timbro dell'ufficio delle dogane e dell'indicazione della destinazione dei prodotti, è inviato dall'ufficio in questione all'organismo competente dello Stato membro nel quale ha luogo l'esportazione.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti di cui all'articolo 16, lettere b) e d), primo trattino.

3. Nel caso di esportazione dei prodotti menzionati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82 diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'esportatore deve completare la dichiarazione d'esportazione con la seguente frase :

"Questi prodotti non sono stati oggetto del certificato di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2192/82" ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1983. Tuttavia, all'articolo 1 :

— il punto 1 si applica soltanto ai contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ;
— il punto 9 si applica a decorrere dal 1° agosto 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione